

## IPOTESI DI ACCORDO DISPONIBILITA' SUL SERVIZIO DI REPERIBILITA'

Addi ~~24~~ del mese di ...gennaio dell'anno 2020  
presso la sede A.M.A.G. S.p.A.

tra

A.M.A.G. S.p.A. rappresentata dal Presidente Paolo Arrobbio e dall'Amministratore Delegato Dott. Adelio Ferrari

E in nome e per conto delle maestranze tutte

Le R.S.U. aziendali nelle persone dei Sigg. Cristina Alessio, Adolfo Paolo Gandini, Davide Oddone, Barbara Carrara, Franco Buzzi, Marco Petroli, Giulia Summa.

Premesso che,

- In data 15/12/2002 è stato sottoscritto accordo aziendale ad integrazione delle modalità di fruizione del riposo fisiologico di cui all'art. 27 c.14 del CCNL Utilitalia Gas Acqua;
- In data 16/07/2014 è stato sottoscritto altro accordo per modificare l'articolazione oraria preesistente, prevedendo pertanto il ripristino del servizio su 7 giorni consecutivi.
- in tale accordo si prevedeva che, ai prestatori di lavoro dovevano essere accordate le misure atte a garantire un'adeguata protezione qualora il riposo giornaliero – fruito anche in modo frazionato a causa degli interventi effettuati – risultasse, anche tenendo conto dei riposi fisiologici di cui all'art 27 c. 14 del CCNL, comunque inferiore complessivamente alle 11 ore nelle 24, ovvero in caso di attività lavorativa complessivamente superiore alle 13 ore nelle 24;

Ribadendo che


L'azienda è impegnata ad organizzare il presidio sulle 24 ore per tutti i giorni dell'anno per garantire la tutela dell'incolumità della clientela, della sicurezza e della funzionalità degli impianti e della rete e per garantire la regolarità del servizio, garantendo altresì, per l'incolumità degli operatori, e la massima turnazione possibile al fine di prevenire eventuali rischi per la salute degli stessi

Preso atto che

Da una verifica degli interventi in reperibilità effettuati durante tutto l'anno 2018 e i primi sei mesi del 2019, sono emersi casi di effettivo superamento delle 13 ore di lavoro, anche non continuative, nell'arco delle 24,

Si conviene e si stipula quanto segue

- 1) Fermo restando le squadre impegnate nel servizio di reperibilità come da calendario semestrale, si stabilisce che, qualora il personale reperibile si trovi a svolgere nella singola giornata di reperibilità interventi che necessitino di attività superiori a 13 ore nell'arco delle 24, l'assistente di turno, provvederà a contattare telefonicamente, in ordine di calendario, il personale reperibile del turno successivo fino a quando non si troverà la risorsa disponibile all'intervento. Si chiederà la disponibilità limitatamente agli operatori strettamente necessari



per la chiusura dell'intervento, uno alla volta, in modo da non causare eccessivi disservizi alle attività ordinarie del servizio. All'operatore che darà la propria disponibilità sarà riconosciuta un'indennità di chiamata pari ad euro 100 (cento/00) oltre alle ore svolte.

- 2) Le Parti si danno atto altresì di impegnarsi, ciascuno per la parte di propria competenza, nel ribadire a telefonisti ed assistenti in servizio di reperibilità, il rispetto dell'art. 25, comma 1, (il servizio di pronto intervento deve tutelare l'incolumità della clientela e deve garantire la sicurezza e la funzionalità degli impianti e delle reti), al fine di limitare gli interventi agli effettivi casi di emergenza nonché al richiamo del rispetto della procedura interna, più volte ribadita e contenuta nel Regolamento aziendale – art. 3 Reperibilità – disposizioni procedurali.
- 3) Si ribadisce altresì che l'assistente reperibile è l'unico responsabile della squadra e l'unico al quale spetta una prima valutazione degli interventi di emergenza.
- 4) Le Parti concordano, al fine di limitare al minimo le ore di impegno dei singoli lavoratori, che l'azienda si adopererà nel dotare le squadre di apposito materiale indispensabile al corretto svolgimento dell'intervento, parimenti gli operatori si dovranno fare parte diligente nel preservare detto materiale da qualsivoglia danneggiamento, perdita o altro.
- 5) Le Parti ribadiscono l'importanza del contratto di rete tra le società Amag, Amag reti idriche ed Amag reti Gas, tutt'ora in essere, per attività di coordinamento, strumentali e complementari.
- 6) Di dotare anche i secondi di squadra (reti, impianti e depurazione) di un telefono cellulare smartphone per facilitare la visione degli allarmi.
- 7) Sempre nell'ottica di limitare le ore di impegno, l'azienda installerà sui cellulari degli assistenti ed eventualmente a richiesta degli addetti sugli apparecchi di quest'ultimi, una apposita applicazione per la visione della cartografia aziendale. Tale intervento costituisce solo un primo passo in ottica di diffusione delle informazioni cartografiche ad oggi ancora in corso di completamento.
- 8) Le Parti infine si danno atto che, tale accordo, resterà in vigore in via provvisoria, per anni uno dalla data di effettiva autorizzazione del CDA. Sarà effettuata una verifica entro il primo semestre 2020 dell'efficacia dello stesso. Al termine dei 12 mesi le Parti si incontreranno nuovamente per le opportune valutazioni sul rinnovo o meno del presente accordo.

L'ipotesi di accordo, avrà decorrenza dalla data di autorizzazione dello stesso da parte del CDA, a seguito della quale sarà sottoscritto dagli Amministratori Unici delle altre aziende del Gruppo.

Letto, confermato e sottoscritto

L'azienda.

IL PRESIDENTE  
Paolo ARROBBIO

L'AMMINISTRATORE  
DELEGATO  
Dott. Abelio FERRARI

L'AMMINISTRATORE UNICO  
Paolo Giuseppe Bobbio

L'AMMINISTRATORE UNICO  
Alfonso Cente

Le RSU

*[Signature]*

*[Signature]*  
Helvio Cristine

*[Signature]*  
Giulio Samone

*[Signature]*  
Bini Francesco

Approvato in c.d.a. in data 11/03/2020